




Con il sostegno finanziario della



Regione Friuli-Venezia Giulia –

Direzione centrale istruzione, formazione e cultura – Struttura stabile per gli immigrati

Seminario formativo

Quale riconoscimento e trattamento dei simboli e delle pratiche religiose degli immigrati nel mondo del lavoro e nella società multiculturale?

Sabato 09 maggio 2009 ore 9.30

Trieste

Sala convegni

Centro servizi volontariato

Friuli-Venezia Giulia

Via S. Francesco d'Assisi, 2

PRESENTAZIONE. SCOPI E OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Il datore di lavoro può proibire ad un'impiegata di fede islamica della sua azienda privata di indossare il velo nell'ambiente lavorativo oppure tale proibizione porta un'offesa sproporzionata al principio della libertà religiosa e ai diritti della lavoratrice? Cambia qualcosa se la lavoratrice è un'insegnante di una scuola pubblica oppure se il datore di lavoro è una catena di franchising che impone un'uniforme lavorativa ai suoi addetti? Un operaio edile di religione sikh può essere esentato dall'obbligo di indossare il caso di sicurezza durante il lavoro onde consentirgli di mantenere il tradizionale turbante, segno distintivo della sua identità religiosa? Egli può anche portare con sé il pugnale kirpan, previsto dalle consuetudini religiose sikh, senza incorrere nel reato di porto ingiustificato di armi atte ad offendere? La regola generale per cui una persona chiamata a testimoniare non

dovrebbe indossare un copricapo per non mancare di rispetto verso l'autorità giudiziaria può valere allo stesso modo per una persona di fede religiosa islamica o sikh?

Le istituzioni scolastiche e municipali dovrebbero assicurare agli alunni appartenenti alle altre fedi religiose il rispetto dei propri precetti alimentari (ad es. il divieto di piatti a base di carne di maiale per gli islamici e gli ebrei e di carne di bovino per gli induisti). Tale rispetto deve essere assicurato con la previsione della somministrazione di pietanze alternative ovvero deve tradursi ad es. nell'impiego di cibo *kasher* o *halal* ? Fino a che punto i lavoratori appartenenti a fedi minoritarie possono rivendicare orari di lavoro compatibili con le proprie esigenze di preghiera o le proprie festività religiose? Quali sono le norme che gli amministratori pubblici dovrebbero seguire riguardo all'edificazione dei luoghi di culto per le minoranze religiose ?

Sono queste alcune delle domande che con sempre maggiore frequenza vengono poste all'attenzione anche degli operatori giuridici a fronte della trasformazione della società italiana in senso multiculturale e multireligioso.

Spesso gli immigrati provengono da paesi e società ove i processi di secolarizzazione non si sono dispiegati nell'ampiezza e nelle dimensioni con cui si sono affermati nel mondo occidentale. Pertanto, l'adesione a precetti alimentari e l'adozione di capi di abbigliamento religiosamente connotati costituisce per molti immigrati l'espressione della propria identità personale.

In ragione dunque di un fatto intrinseco alla dottrina religiosa, così come per il fatto sociologico dell'espressione dell'identità personale, la facoltà per l'individuo di aderire a precetti alimentari ovvero di utilizzare capi di abbigliamento religiosamente connotati, va inquadrata nell'ambito dell'esercizio del diritto umano fondamentale alla libertà religiosa, nella sua dimensione esterna, cioè quella della manifestazione pubblica dell'appartenenza religiosa; diritto di libertà sancito tanto a livello costituzionale (art. 19 della Costituzione), quanto a livello internazionale (ad es. art. 9 c. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo), che in quanto fondamentale, spetta a tutti, cittadini e non (art. 2 Costituzione).

Tale diritto è suscettibile di incontrare quali unici limiti al proprio esercizio quelli previsti dagli strumenti stessi che lo prevedono (limite del buon costume per quanto riguarda la norma costituzionale; limite dell'ordine e della sicurezza, della morale e salute pubblica, nonché della protezione dei diritti e libertà altrui in un'ottica di proporzionalità e di bilanciamento di opposti interessi, per quanto riguarda la CEDU). Nella valutazione di tale bilanciamento, un'influenza decisiva viene a giocare la concezione della laicità dello Stato, diversamente articolata a seconda dei contesti nazionali, sulla base delle diverse esperienze storiche ed istituzionali.

Il seminario intende quindi affrontare tali argomenti con un approccio non meramente accademico, ma facendo riferimento a studi di casi e materiali giurisprudenziali attinenti tanto alla giurisdizione interna quanto a quella della Corte europea dei diritti dell'Uomo, alle altre giurisdizioni nazionali o internazionali, allo scopo di evidenziare le principali problematiche interpretative relative al bilanciamento tra libertà religiosa quale diritto fondamentale, riconosciuto a livello costituzionale ed internazionale e i limiti derivanti dalle esigenze di tutela della convivenza e sicurezza pubbliche, in relazione alle diverse concezioni e gradazioni dei principi di laicità dello Stato insiti nei diversi ordinamenti nazionali.

A cura della segreteria organizzativa dell'ASGI